

via valiante 30  
84078 vallo della lucania

Telefono 0974 75616 /  
922  
fax 0974 75623  
info@consac.it  
www/consac.it

Codice fiscale e partita iva  
00182790659

capitale sociale  
14.778.800,00

registrazione imprese  
00182790659

conto corrente postale  
9845

Segnalazione guasti  
800 830 500

autolettura contatori  
800 831 288



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **ACCORDI QUADRO**

**SERVIZIO DI TRASPORTO DI ACQUA POTABILE CON  
AUTOBOTTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI  
COMUNI GESTITI DA CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA PER  
UN PERIODO DI ANNI TRE – IMPORTO A BASE D'ASTA €  
120.000,00, OLTRE I.V.A., SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI DISTINTI  
(CILENTO E VALLO DI DIANO/GOLFO DI POLICASTRO).**

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni presenti nel presente Capitolato Speciale di Appalto riferite ai termini e alle espressioni di seguito elencati:

- “*Capitolato speciale di appalto*”: si intende il presente documento, nel quale è contenuta la disciplina generale del rapporto contrattuale.
- “*Esecutore/Appaltatore/Contraente/Prestatore*”: si intende la persona, fisica o giuridica, in qualsiasi forma costituita, ivi comprese imprese quelle associate, con la quale il Committente stipula un contratto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio, secondo quanto disciplinato nei singoli contratti di appalto;
- “*Codice* “: si intende il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante la “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni ed integrazioni.
- “*Contratto*”: l’accordo scritto tra le parti che regola l’esecuzione del servizio, nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l’oggetto, l’importo, la durata e le eventuali clausole specifiche dell’appalto del servizio. Di regola, fanno parte del Contratto, anche ove non siano espressamente richiamati e salvo clausola contraria, i seguenti documenti: il capitolato speciale di appalto; l’elenco prezzi; le polizze di garanzia; eventuali altri documenti resi necessari in relazione alla tipologia del servizio.
- “*Committente/Stazione Appaltante*”: Consac gestioni idriche Spa, con sede in Vallo della Lucania (SA), Ottavio Valiante n. 30 - 84078, tel. 0974/74622:
- “*Parte o Parti* “: il Committente o l’Appaltatore, o entrambi, se citate al plurale.
- “*Ordine di Esecuzione*”: il singolo ordine emesso dal Responsabile di Esecuzione, nel quale sono indicati tempi e modalità di esecuzione del servizio.
- “*Responsabile dell’esecuzione del contratto*”: il Soggetto nominato dal Committente cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del Procedimento relativamente alla fase di esecuzione del contratto
- “*DUVRF*”: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, ovvero il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza tra attività connesse all’esecuzione del Contratto;
- “*Regolamento*”: si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle parti ancora in vigore successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- “*Specifiche tecniche*”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento del servizio.

## **Articolo 2**

### **DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE – EVENTUALI DIFFORMITA' - ORDINE DI VALIDITA' DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE**

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto nei seguenti documenti:

- presente capitolato speciale di appalto;
- disciplinare/nota di invito;
- offerta economica presentata dall'aggiudicatario;
- DUVRI;
- polizze di garanzia;
- elenco e relative targhe degli automezzi utilizzati, nel numero e specie indicati in seguito
- documenti comprovanti la idoneità specifica degli automezzi utilizzati
- ogni altro documento ivi allegato e/o richiamato in quelli precedenti.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.

## **Articolo 3**

### **OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME**

Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei singoli contratti di appalto.

Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 1, si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Codice civile;
- la Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Decreto-Legge n. 77/2021 ss.mm.ii. (Semplificazioni PNRR);
- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi il servizio, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

#### **Articolo 4**

### **DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI**

Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali. Eventuali modifiche ai dati comunicati dal Contraente devono essere comunicate per iscritto al Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dal Contraente dalla data di ricezione della PEC.

#### **Articolo 5**

### **ORGANI DELL'ESECUZIONE**

La Committente, all'atto della stipula del contratto, nomina un direttore dell'esecuzione del contratto, scegliendolo tra i propri dipendenti in base alle competenze, il quale svolgerà le funzioni connesse all'esecuzione del contratto e sarà il referente per il Contraente. Il direttore dell'esecuzione può delegare le proprie funzioni ad altro dipendente della Committente. Trova applicazione l'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Eventuali sostituzioni del/dei referenti operate dal Contraente andranno comunicate al Committente entro 72 (settantadue) ore dall'avvenuta sostituzione. È facoltà del Committente chiedere al Contraente la sostituzione del/dei referenti.

#### **Articolo 6**

### **RISERVATEZZA**

Il Contraente, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi. Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà del Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

#### **Articolo 7**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte del Contraente nei confronti del Committente sarà disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

#### **Articolo 8**

### **STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE PRESTAZIONI**

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante firma digitale, secondo modalità e termini indicati dal Committente una volta divenuta efficace l'aggiudicazione

definitiva. In ogni caso, salvo espresso differimento concordato con il Contraente, la stipula avverrà entro 35 gg (trentacinque giorni) da quando l'aggiudicazione diviene efficace. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. può essere avviata l'esecuzione d'urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Il mancato rispetto dei termini indicati dal Committente comporta la facoltà per la stessa di procedere con la revoca dell'aggiudicazione, senza che il Contraente possa vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo. Ove il Committente decida di procedere comunque con la stipula del Contratto, la stessa avrà la facoltà di applicare al Contraente una penale giornaliera pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella stipula del contratto rispetto ai termini indicati dal Committente ai sensi del precedente comma 1. Nel caso in cui il contratto non venga sottoscritto per fatto del Contraente, il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione, avviando le eventuali segnalazioni come previsto dalle normative vigenti.

I termini di durata del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di urgenza, le prestazioni oggetto del singolo l'appalto possono essere avviate prima della stipula del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Committente, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, l'esecutore, mediante istanza scritta, ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali sostenute e documentate. Qualora l'istanza non venga accolta, l'Esecutore ha diritto ad un compenso per il ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

## Articolo 9

### OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli accordi quadro hanno per oggetto il servizio triennale di “**APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON TRASPORTO DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTI**” suddiviso in due diversi lotti. Il servizio verrà svolto nei Comuni ricadenti all'interno del territorio in cui Consac gestioni idriche Spa gestisce il servizio idrico integrato e più precisamente nelle due diverse aree territoriali di operatività dell'azienda, riportate dettagliatamente nell'*Allegato COMPOSIZIONE LOTTI* e corrispondenti a due lotti, come di seguito riportate:

**1<sup>A</sup> Area: Cilento** – importo triennale stimato € 60.000 – **Lotto 1**

**2<sup>A</sup> Area: Vallo di Diano e Golfo di Policastro** – importo triennale stimato € 60.000 – **Lotto 2.**

Il servizio in questione dovrà essere svolto con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il luogo e le bocche di carico della risorsa idrica, anch'esse site nel territorio di gestione Consac, verranno indicate di volta in volta dalla Committente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione o altro dipendente delegato. L'approvvigionamento della risorsa, dove possibile, avverrà nel luogo più vicino al conferimento della stessa. In nessun caso è ammesso reperire la risorsa in luoghi che non siano indicati dalla Committente.

## **Articolo 10**

### **DURATA ED IMPORTO**

La durata del servizio decorrerà dalla data di avvio di esecuzione dello stesso fino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione e per un periodo orientativo di tre anni.

L'importo complessivo della procedura stimato "*a misura*" per la durata triennale dell'accordo quadro ammonta a complessivi € 120.000,00 (euro centoventimila/00), di cui € 114.000,00 (euro centoquattordicimila/00) per importo a base d'asta soggetto a ribasso e € 6.000,00 (euro seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Pertanto, l'importo di ogni singolo contratto coinciderà con l'importo annuale della procedura stimato "*a misura*" in € 20.000,00 (euro ventimila/00) per ciascun singolo lotto, di cui € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) per importo a base d'asta soggetto a ribasso e € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

In fase di contabilizzazione al Contraente verranno corrisposti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso percentuale dalla stessa presentato in sede di gara.

Si precisa che il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale.

Non è previsto alcun importo minimo garantito a favore del Contraente. L'importo offerto dal Contraente si intende, tra l'altro, comprensivo di: spese generali, utili d'impresa, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall'oggetto della procedura. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione dei servizi, sia dalla gestione amministrativa dell'appalto. Non sono ammesse proroghe al contratto se non per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.

## **Articolo 11**

### **SOSPENSIONE**

In nessun caso lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospeso dal Contraente; in tal caso, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 31 del presente capitolato speciale.

Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisti ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata dall'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione temporanea.

La predetta sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

Le attività riprendono con ordine del Direttore di Esecuzione. Qualora il Committente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida il Contraente a far riprendere le prestazioni.

Alla presenza del Contraente, il Direttore di Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.

Il Committente è sempre in facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, una sospensione delle attività per un periodo di tempo, comunque, non superiore ad un decimo della durata del contratto. In tal caso, la sospensione viene comunicata per iscritto al Contraente, fornendo indicazione anche della data e della modalità di ripresa delle attività. In tal caso, al Contraente non spetta alcun compenso o indennizzi aggiuntivo per gli eventuali oneri derivanti dalla sospensione.

## **Articolo 12**

### **VARIAZIONI**

Il Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dal Contraente solo previo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.

Le modifiche apportate dal Contraente in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico del Contraente l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento del servizio, le prescrizioni tecniche, ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l'oggetto del servizio.

Qualora, pur non mutando sostanzialmente l'oggetto del servizio, le variazioni introdotte dal Committente comportino un notevole pregiudizio economico per il Contraente, quest'ultimo può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri; in nessun caso, il compenso di cui al periodo precedente può eccedere un quinto dell'importo contrattuale. In via generale, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dal Committente che determinano un aumento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale.

Il Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del servizio entro il limite massimo di un quinto rispetto all'importo contrattuale; in tali casi, il Contraente ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate.

Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, al Contraente via PEC.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

## **Articolo 13**

### **CONTESTAZIONI DEL CONTRAENTE**

Qualora il Contraente intenda sollevare contestazioni all'esecuzione del contratto è tenuta a:

- a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate via PEC al Committente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili al Contraente. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, il Contraente decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, il Contraente è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, il Contraente a sospendere l'esecuzione delle prestazioni. Si applica l'art. 11, comma 1 del presente capitolato speciale.

## **Articolo 14**

### **SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Decreto-legge n. 77/2021 e ss.mm.ii. e sarà ammesso entro le soglie percentuali di cui all'articolo richiamato.

In caso di subappalto, le Concorrenti all'atto dell'offerta, devono indicare i servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Nel caso di subappalto gli emolumenti a favore del subappaltatore o del cottimista per i servizi dagli stessi eseguiti saranno corrisposti direttamente dai soggetti aggiudicatari; la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Decreto-legge n. 77/2021 e ss.mm.ii.

Nei contratti di subappalto deve essere inserita una apposita clausola che impone il rispetto degli obblighi inerenti alla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

## **Articolo 15**

### **RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

Oltre alle specifiche responsabilità individuate nel presente Capitolato speciale d'appalto tecnico/prestazionale, il Contraente è, in ogni caso, soggetto alle responsabilità disciplinate dal presente articolo.

Sarà obbligo del Contraente adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione del servizio, compreso il trasporto, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta, pertanto, fermo e convenuto che il Contraente assumerà – con effetto liberatorio per il Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto del singolo appalto, nel corso dell'espletamento del servizio ed in dipendenza da esso.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata il Committente e il suo personale.

## **Articolo 16**

### **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente è obbligato:

- a) ad eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal presente capitolato speciale d'appalto tecnico/prestazionale;
- b) ad attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dal Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) a garantire che le attrezzature ed i mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
- d) ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa del Committente.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al Contraente, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte e richiedere al Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali;
- predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata.

## **Articolo 17**

### **ONERI DEL COMMITTENTE**

Compete al Committente il pagamento dell'IVA.

## **Articolo 18**

### **AVVIO DELL'ESECUZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il Contraente è tenuto a comunicare al Direttore di esecuzione del contratto, entro la data di stipula del contratto, pena la decadenza dello stesso, il nominativo del Responsabile tecnico, almeno un numero

telefonico ed un numero di fax attivo 24 ore su 24 ed un indirizzo di posta elettronica (PEC) per le comunicazioni della consegna del servizio.

Il Committente comunicherà l'affidamento del servizio in forma scritta. Esso costituirà impegno per il Contraente a tutti gli effetti dal momento in cui viene comunicato.

Il Direttore di esecuzione del contratto redigerà il verbale di consegna del servizio oggetto di affidamento, dalla cui data di sottoscrizione inizierà a decorrere il termine temporale di validità del contratto, così come previsto al precedente art. 8.

Con il verbale di consegna del servizio, stilato in contraddittorio tra il Committente e il Contraente, quest'ultimo prenderà in carico il servizio.

Il Direttore di esecuzione del contratto emetterà gli ordini secondo la tempistica e con le modalità che riterrà opportune, senza che il Contraente possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, fermo restando che il Contraente si dovrà presentare presso il luogo indicato nell'Ordine di Servizio entro e non oltre 120 (centoventi) minuti dal ricevimento dello stesso.

Nel caso di mancata esecuzione entro i termini stabiliti dal singolo ordine di servizio emesso dal Direttore di esecuzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi e modi richiesti dalla stessa. In tale caso al Contraente sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dall'Impresa intervenuta e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto al Contraente per il medesimo servizio oltre alla penale di cui all'art. 30 del presente capitolato speciale d'appalto. Alla quinta prestazione in danno, il Committente avrà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva in suo possesso e di risolvere il contratto; in questo caso al Contraente sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

In caso di mancato intervento o comunque in caso di inadeguatezza dei mezzi e/o personale, Consac gestioni idriche Spa si riserva la facoltà di far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi e modi richiesti dalla stessa. In tale caso al Contraente sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dall'Impresa intervenuta e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto al Contraente per il medesimo servizio, oltre alla penale di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto.

Nella conduzione delle operazioni regolate dal presente accordo quadro, il Contraente si obbliga a garantire in modo continuativo, per tutta la durata dei singoli contratti d'appalto, la capacità operativa necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei presenti Accordi Quadro come meglio specificato all'articolo 24 del presente capitolato. In particolare, il Contraente dovrà rendere disponibili in ogni momento, un numero minimo, dei mezzi e delle attrezzature di cui all'art. 23, lettera B), del presente capitolato speciale di appalto oltre agli ulteriori mezzi e attrezzature dichiarate in sede di gara.

Il Contraente dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla sostituzione di mezzi, attrezzature e/o del personale, qualora si verificano guasti e/o infortuni che rendano indispensabile provvedere a tali integrazioni, in riferimento alle dotazioni minime che il Contraente, in fase di presentazione dell'offerta, si è impegnata a fornire con l'accettazione delle clausole riportate nel presente capitolato speciale d'appalto.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante lo svolgimento del servizio, il Contraente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli secondo quanto specificato nel Codice della strada vigente; per questo motivo il Contraente dovrà collocare passerelle, dispositivi luminosi, ripari, segnaletica stradale, e quanto altro necessario, adeguati e ben visibili, oltre a tutti quei dispositivi di protezione individuale necessari alla sicurezza

degli operatori impegnati nei lavori in sede stradale. L'onere di tali incombenze è già compensato con il prezzo del singolo intervento richiesto, così come specificato all'Elenco Prezzi posto a base di gara che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto.

Di seguito si riporta una descrizione tecnica di massima, non esaustiva, relativa all'esecuzione dell'intervento oggetto dei presenti accordi quadro: il trasporto dell'acqua dovrà avvenire con autobotti di capacità tali da garantire il soddisfacimento della richiesta con il minor numero di trasporti possibili, tenendo conto che, il prelievo di acqua potabile dovrà essere effettuato presso gli impianti e relativi punti di carico che saranno indicati da Consac gestioni idriche Spa al momento dell'emissione dell'ordine di servizio. Le modalità di intervento dovranno comunque essere conformi oltre che alle normative vigenti anche alle procedure di qualità interne previste da Consac gestioni idriche Spa.

## **Articolo 19**

### **REPERIBILITA'**

Tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio oggetto dei presenti accordi quadro, nonché della necessità di Consac gestioni idriche Spa di garantire la piena efficienza degli impianti dei S.I.I., garantendo l'erogazione dei servizi a favore degli utenti, dei presenti accordi quadro prevedono a carico del Contraente un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

La reperibilità dovrà essere garantita in tutti i seguenti periodi: dalle ore 16:00 (di qualsiasi giorno feriale), alle ore 8:00 (del giorno feriale successivo).

Per il fine settimana dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 8:00 del giorno feriale successivo.

Per i giorni considerati festivi la reperibilità inizierà alle ore 16:00 del giorno feriale precedente fino alle ore 8:00 del giorno successivo non festivo.

Nell'organizzare tale servizio il Contraente si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc..) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività d'intervento.

Per garantire la possibilità di pronto intervento, il Contraente sarà tenuto a rendere disponibili (inteso come arrivo sul luogo d'intervento) entro 120 (centoventi) minuti dalla chiamata su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere gli automezzi di cui all'art. 23 del presente capitolato speciale.

## **Articolo 20**

### **PRESTAZIONE FESTIVE E NOTTURNE - MAGGIORAZIONI**

Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, Consac gestioni idriche Spa potrà richiedere l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato dal Committente che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Analogamente potranno essere richiesti interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni festivi.

Nei casi sopra riportati al Contraente saranno riconosciute, limitatamente alle prestazioni svolte, le maggiorazioni di seguito riportate, calcolate sulla base dei prezzi risultanti dal ribasso offerto in sede di gara:

- a) lavoro notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali): 30%
- b) lavoro diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi): 35%
- c) lavoro notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi): 40%

La maggiorazione comprende in linea generale tutti i costi della sicurezza, il compenso per tutti i maggiori oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d'opera, fornitura di materiali; eventuali indennità di spese di trasferta del personale (vitto e alloggio), spese di viaggio del personale e dei mezzi d'opera, ove occorrono spese di cantiere e guardiania, comprensivi di spese generali ed utili dell'impresa.

## **Articolo 21**

### **RISARCIMENTO DANNI**

Il Contraente è tenuto a risarcire direttamente a Consac gestioni idriche Spa ed ai privati, tutti i danni che nell'esecuzione degli interventi venissero arrecati alle condutture ed agli apparecchi esistenti di proprietà di Pubbliche Amministrazioni o utenti privati. Qualora il Contraente non provvedesse al risarcimento sopra accennato, Consac gestioni idriche Spa procederà d'ufficio e su specifica richiesta ad agire sulla detrazione dalla cauzione della somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo fra le parti od a sentenza.

## **Articolo 22**

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI**

I macchinari e mezzi d'opera utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, di omologazione (Normative ISPESL, etc..) e assicurative.

## **Articolo 23**

### **SPECIFICHE TECNICHE - ATTREZZATURE del CONTRAENTE – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Il Contraente, per tutta la durata del servizio, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per il corretto svolgimento del servizio nell'ambito del territorio dei Comuni in cui Consac gestioni idriche Spa gestisce il servizio idrico integrato.

Per la reperibilità dovrà essere fornito a Consac gestioni idriche Spa apposito recapito telefonico. Il Contraente ha l'obbligo di nominare il proprio rappresentante, al quale sarà affidata la responsabilità tecnica delle operazioni da eseguire e comunicarne il relativo nominativo a Consac gestioni idriche Spa S.p.A.

Consac gestioni idriche Spa dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con il Contraente presso il domicilio legale, oppure in altro luogo di sicuro recapito provvisto di telefono; in alternativa il Contraente dovrà garantire la propria continuativa reperibilità tramite telefono portatile o sistemi alternativi.

## **A. Requisiti di partecipazioni**

1. Il Contraente dovrà possedere i seguenti requisiti:
  - a. essere iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi;
  - b. risultare munito di Piano di Autocontrollo HCCP.
  - c. dovrà, altresì, presentare apposita dichiarazione dalla quale si evince l'ottemperanza alle sotto riportate attività riguardanti le autobotti e gli autisti:
    - Analisi dei potenziali rischi
    - Individuazione delle procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici
    - Possesso del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P
    - Corso H.A.C.C.P autisti di cui al precedente punto
    - Sanitizzazione e lavaggio cisterna autobotte
    - Esecuzione di n. 2 campionamenti in entrata ed in uscita acqua autobotte (microbiologico chimico/fisico)
    - Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ASL
    - Idoneità alla circolazione stradale dei mezzi autobotte da utilizzare
    - Abilitazione autista alla guida del mezzo autobotte
    - Iscrizione White List della Prefettura competente o dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco (cfr. circolare ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e dpcm 18.4.2013 come aggiornato dal dpcm 24.11.2016 ss.mm.ii.) così come stabilito dall'articolo 1, comma 53 della legge Anticorruzione (legge 190/2012) che inserisce il servizio di autotrasporti per conto di terzi nell'elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

## **B. Attrezzature del Contraente (o particolari requisiti richiesti al personale del contraente)**

1. Il Contraente dovrà avere a disposizione (proprietà o tramite altro istituto giuridico quali ad esempio leasing o noleggio), un parco macchine minimo costituito dai seguenti automezzi che, con riferimento agli standard europei sulle emissioni inquinanti, dovranno essere di livello non inferiore a EURO 4:
  - n.1 (una) autobotte con cisterna, con una capacità di carico non inferiore a 10 (dieci) mc per ciascun lotto cui si intenda partecipare.
2. L' autobotte utilizzata per il servizio di stazionamento dovrà essere dotate di almeno n. 3 rubinetti per la distribuzione di acqua al pubblico e di una pompa in acciaio inox con caratteristiche di portata pari a circa 400 litri/minuto e prevalenza pari a circa 40 metri di colonna d'acqua. Il mezzo dovrà essere omologato per il trasporto delle sostanze alimentari sfuse (ex art. 48 D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e ss.mm.ii.) e munito di autorizzazione sanitaria preventiva (ex art. 44). Le parti dell'automezzo destinate a venire a contatto con l'acqua dovranno essere conformi alla normativa vigente (D.M. n. 174 del 06/04/2004 – Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano – e ss.mm.ii.). Gli automezzi, durante l'esecuzione del servizio oggetto dei presenti accordi quadro, dovranno esibire il logo di Consac gestioni idriche Spa con la dicitura Acque Potabili.

### **C. Oneri particolari a carico del contraente**

1. È vietato al Contraente di apportare modifiche agli impianti di servizio senza la preventiva autorizzazione da parte della Committente.
2. Il Contraente è obbligato ad inviare comunicazioni tempestive al Committente circa eventuali anomalie riscontrate sulle reti e sugli impianti, anche se non direttamente interessati dallo svolgimento della prestazione, e che, a suo giudizio possano pregiudicare l'esercizio in sicurezza, il funzionamento delle reti e impianti stessi e le relative conseguenze su persone, cose e ambiente.

#### **Articolo 24**

#### **TRASPORTO**

Le attività di trasporto, e le relative spese, sono a carico del Contraente.

#### **Articolo 25**

#### **RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

Il Contraente, nel caso in cui acceda a locali o impianti della Committente, si impegna ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge nonché le ulteriori prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle impartite dai dirigenti e Responsabili presso l'impianto stesso. In ogni caso, il Committente è manlevato da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Contraente, i suoi dipendenti o ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi ragione, subire.

Il Contraente risponde di tutti i danni che egli, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano cagionare alla Committente, ai suoi impianti o locali, o a terzi.

Sarà obbligo del Contraente adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta, pertanto, fermo e convenuto che il Contraente assumerà – con effetto liberatorio per il Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto del singolo contratto d'appalto, nel corso delle forniture e in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevato il Committente e il suo personale.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE**

#### **Articolo 26**

#### **PAGAMENTI, CONTABILITÀ**

A fronte delle prestazioni eseguite, entro i primi dieci giorni di ogni mese sarà redatto lo stato d'avanzamento del servizio da parte dei direttori dell'esecuzione del mese precedente applicando le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dal Contraente, debitamente compilato sui "Modelli per la contabilizzazione dei lavori pubblici", e sarà emesso dal RUP dell'esecuzione il relativo certificato di pagamento.

Gli atti contabili dovranno essere sottoscritti in contraddittorio del rappresentante dell'Impresa e dai Direttori dell'esecuzione.

L'appaltatore metterà a disposizione di Consac gestioni idriche Spa un proprio tecnico contabile per le verifiche in contraddittorio.

I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni **d.f.f.m.** (*data fattura fine mese*), decorrenti dalla ricezione di regolari fatture da parte della Impresa, previa emissione del certificato di pagamento.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D. Lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii., in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come prescritto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, come prescritto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subappaltatore o del cottimista, il Responsabile dell'Esecuzione agirà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., invitando per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105:

- a) di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'impresa ai subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- b) l'autorizzazione al pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione, sono subordinati al rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

## **Articolo 27**

### **REVISIONE DEL PREZZO**

Nel prezzo offerto sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato speciale di appalto e gli oneri connessi al trasporto ed allo scarico nei siti indicati dalla Committente. Il Contraente riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi. I corrispettivi sono fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto. È esclusa ogni forma di revisione dei corrispettivi in deroga all'art. 1664 c.c. È escluso ogni meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.

## **Articolo 28**

## PENALI

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel Capitolato speciale d'appalto, nonché delle direttive impartite dal Committente comporterà a carico del Contraente l'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), salvo il diritto del Committente alla risoluzione del contratto. La penale di cui al presente comma non si cumula con le altre penali disciplinate dal presente documento o dal contratto.

L'importo delle penali, per qualsiasi motivo comminate, entro i limiti stabiliti dalle norme di riferimento, verrà applicato, di volta in volta, previa relazione del tecnico del Committente incaricato, dandone comunicazione PEC al Contraente; in tutti i casi, la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta del Committente, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Il Contraente, qualora non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato speciale di appalto, in quanto non effettuati in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettato, alle penali elencate ai successivi commi.

Il personale di Consac gestioni idriche spa, addetto al controllo delle prestazioni oggetto dei presenti accordi quadro, segnalerà su apposito modulo stampato l'eventuale inadempienza constatata. Qualora siano rilevate 5 (cinque) inadempienze sarà facoltà di Consac gestioni idriche spa risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. La Stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto qualora il Contraente si renda colpevole di atti di gravi negligenze e/o di frode nei confronti di Consac gestioni idriche spa e/o di terzi. Resta stabilito che il Contraente risponderà degli oneri e dei danni economici che potessero derivare a Consac gestioni idriche spa dalla stipulazione di un nuovo contratto d'appalto, dall'esecuzione diretta del servizio e dalla rescissione dello stesso, non pretendendo nessun tipo di indennizzo in tal senso. È fatta salva la facoltà di Consac gestioni idriche spa di poter utilizzare ulteriori Imprese, a propria discrezione, per l'esecuzione dell'intervento oggetto dei presenti accordi quadro, rimettendo l'onere economico al Contraente per la porzione eccedente ai prezzi indicati nel presente Capitolato, fermo restando l'applicazione della penale.

La facoltà di cui al precedente comma si può concretizzare in particolare nei seguenti casi:

- a. Incapacità tecnica del Contraente ad eseguire i servizi secondo le metodologie di intervento richieste dal Direttore di esecuzione del contratto;
- b. Superamento del tempo d'intervento previsto;
- c. Impossibilità manifesta del Contraente ad eseguire i servizi ordinati.

Per ogni ora di ritardo rispetto al termine indicato nel singolo ordine di servizio, non imputabile al Committente e non giustificabile con eventi imprevedibili ed imprevedibili dovuti al traffico e/o alle condizioni meteo, quest'ultimo sarà in facoltà di applicare al Contraente una penale pari a € 60,00 (euro sessanta/00).

Nel caso di mancato rispetto da parte del Contraente rispetto alle indicazioni fornite dal manuale HACCP circa la tenuta, la sanificazione e la manutenzione della cisterna il Committente sarà in facoltà di applicare una penale pari a € 1.000,00 (euro mille/00).

Nel caso di mancato rispetto da parte del Contraente delle indicazioni fornite dal Committente nel singolo ordine di intervento (difformità del punto di carico, mancata chiusura degli accessi sui luoghi di carico ecc.) la Stazione appaltante sarà in facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).

Le modalità di applicazione delle penali sono disciplinate dal capitolato speciale

Gli importi relativi alle penali potranno essere trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

L'eventuale comminazione delle penali da parte del Committente sarà comunque preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti e dall'acquisizione delle eventuali giustificazioni da parte del Contraente.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

#### **CAPO IV**

### **CAUZIONI – GARANZIE – ASSICURAZIONI**

#### **Articolo 29**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Contraente dovrà costituire una cauzione definitiva, così come statuito dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Contraente è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi e che dovrà avere validità pari a tutta la durata del singolo contratto d'appalto sino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per evento (euro cinquecentomila/00).

#### **CAPO V**

### **RISOLUZIONE E RECESSO**

#### **Articolo 30**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo contratto di appalto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

#### **Articolo 31**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
- fornitura di risorsa idrica od esecuzione di prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159 del 2011 e ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
- qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle stesse oltre il termine fissato;
- qualora l'Appaltatore non rispetti per 5 (cinque) volte i termini di consegna;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all'Appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- quando la Stazione Appaltante accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra personale addetto della stazione appaltante e l'aggiudicatario;
- ogni qualvolta nei confronti dell'operatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata con nota PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva; resta salvo, in ogni caso, il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

La Stazione appaltante procederà alla immediata risoluzione del contratto qualora dalla verifica dei requisiti dovesse risultare l'assenza dei requisiti previsti dalla legge, alla segnalazione agli Organi competenti ed al pagamento del servizio già effettuato applicando i prezzi unitari posti a base di gara dedotti dello sconto percentuale offerto in sede di gara, con pagamento del corrispettivo delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale.

## **Articolo 32**

### **RECESSO PER VOLONTÀ DEL COMMITTENTE**

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., il Contraente possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso, al Contraente saranno quindi corrisposti esclusivamente i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.

La volontà del Committente di recedere dal contratto sarà comunicata al Contraente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo PEC.

Nei casi di recesso dal contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta al Contraente nella forma dell'ordine di servizio, via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle forniture fino a quel momento effettuate.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

## **Articolo 33**

### **ANTIMAFIA**

Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata degli accordi quadro.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque, a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., quanto di seguito riportato:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa, ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e ss.mm.ii.;
- ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi previsti dalla disciplina antimafia, il singolo contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In particolare, il Contraente:

- a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- b) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub contraenti e sub affidatarie interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del singolo contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub contratto o sub affidamento;
- c) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

## **Articolo 34**

### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. e, per effetto della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla già menzionata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Contraente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo al singolo contratto di appalto.

Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un'apposita clausola dei suddetti obblighi.

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il singolo contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

## **Articolo 35**

### **NORME DI SICUREZZA GENERALI**

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, oltre a quanto espressamente indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

## **Articolo 36**

### **TUTELA DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione del singolo contratto di appalto, il Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili. Il Contraente dovrà precisare che nel redigere l'offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (attività sanitaria, formazione, ecc.), nonché alle condizioni di lavoro.

In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Stazione Appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l'inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull'importo delle fatture emesse, se il singolo contratto di appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se il singolo contratto di appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Stazione Appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Il Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante il singolo Appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico del Contraente e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell'importo contrattuale.

#### **Articolo 37**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del “*Codice della privacy*”, la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei presenti accordi quadro. Il Committente garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti del Contraente.

#### **Articolo 38**

### **TASSE E IMPOSTE**

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato, saranno a completo carico del Contraente, ad eccezione dell'IVA, che sarà invece a carico della Committente.

#### **CAPO IV**

### **VERIFICHE, CONTROLLI e COLLAUDI**

#### **Articolo 39**

### **VERIFICHE, PROVE**

Le verifiche e le prove hanno lo scopo di verificare la rispondenza delle attività eseguite a quanto prescritto nelle specifiche o nei documenti tecnici, nelle norme di riferimento nonché alle caratteristiche dichiarate ed offerte dall'Appaltatore in fase di gara.

Il controllo potrà essere effettuato dal Direttore di esecuzione del contratto o da un suo delegato.

Il Committente è inoltre in facoltà di controllare e verificare in ogni fase di espletamento del servizio la corretta osservanza, da parte del Contraente ovvero dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del contratto. Il Committente è inoltre in facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal Contraente, dai subappaltatori per lo svolgimento delle attività contrattuali. Il Committente può eseguire le verifiche i controlli in proprio o commissionarle, attraverso apposito ordine scritto, al Contraente stessa. Quest'ultimo è tenuto ad eseguire tutte le verifiche richieste dalla Committente. Le spese per le verifiche e le prove sono a carico del Contraente.

#### **Articolo 40**

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al termine delle prestazioni, il Direttore di esecuzione del contratto, verificata la conformità e la regolarità delle prestazioni eseguite rispetto alle indicazioni contrattuali, emette, non oltre tre mesi dalla ultimazione del servizio, apposito certificato di regolare esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell'esecuzione. La verifica può consistere anche nella presa d'atto della regolarità delle prestazioni effettuate come risultanti dalle verifiche effettuate in corso di esecuzione. Altrimenti, la verifica avviene in contraddittorio con l'Esecutore. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso all'Esecutore che lo firma per accettazione entro 20 (venti) giorni e lo trasmette alla Committente. La mancata trasmissione nel termine indicato corrisponde ad accettazione.

## **CAPO V**

### **NORME DI SICUREZZA E RIFIUTI**

#### **Articolo 41**

### **NORME DI SICUREZZA GENERALI**

Il Contraente nell'esecuzione del servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro oltre a quelle norme che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto. Il Contraente, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, tutte le disposizioni citate nonché le norme e i regolamenti interni disposti dal Committente e deve inoltre prendere l'iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

Il Contraente deve essere in possesso per tutta la durata del contratto dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In proposito il Committente si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l'effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le attività saranno realizzate e fornite dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della committente. Pertanto, il Contraente ha piena libertà e facoltà di organizzare l'attività appaltata (personale, mezzi e attrezzature etc.) nella maniera che riterrà più opportuna.

Il Committente si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dell'attività.

Il Contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. a:

- utilizzare personale formato, informato ed addestrato per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale e collettivi ed esigerne il corretto impiego;

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) oppure nell'INFORMATIVA o concordato nella riunione di cooperazione e coordinamento.
- assicurarsi che il proprio personale abbia sempre con sé apposita tessera di riconoscimento riportante i dati di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed indossi indumenti idonei alle attività espletate;
- utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisoriale conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente ed applicabile;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene di luoghi di lavoro.

Il Contraente si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

Il Contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, curando, altresì, che detti obblighi siano rispettati anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

## **Articolo 42**

### **AMBIENTE E RIFIUTI**

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., questi viene individuato quale produttore per i rifiuti prodotti dalla sua attività e dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, attuando tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

Il Contraente gestisce i rifiuti prodotti in conformità al Testo Unico Ambientale.

Il Contraente è tenuto ad inviare al Committente prima dello svolgimento della prestazione:

- a) copia delle iscrizioni all'albo dei gestori ambientali delle ditte che effettuano il trasporto rifiuti per conto terzi e i successivi decreti di variazione e rinnovo;
- b) copia dell'iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti e le successive modifiche ed integrazioni;
- c) copia dell'autorizzazione dei siti di destinazione dei rifiuti prodotti dalla sua attività.

Il Contraente è tenuto ad inviare mensilmente al Committente tutte le 4<sup>e</sup> (quarte) copie dei formulari d'identificazione rifiuti (FIR) emessi sia da lui che dagli eventuali subappaltatori.

In caso di subappalto, il subappaltatore viene individuato quale produttore dei rifiuti prodotti dalla sua attività e l'appaltatore ha l'obbligo di vigilanza della corretta gestione dei rifiuti.

La committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti alla corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'appaltatore.

## **CAPO VII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Articolo 43**

##### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine delle attività, sarà quello di Vallo della Lucania (SA).

Le parti convengono che l'oggetto dei presenti accordi quadro sia regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

È esclusa la competenza arbitrale.

## **Allegato: COMPOSIZIONE LOTTI**

### **LOTTO 1 – CILENTO**

#### **Territorio dei seguenti comuni:**

Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Omignano, Orria, Perito, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Rutino, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio e Vallo della Lucania,

### **LOTTO 2 – VALLO DI DIANO E GOLFO DI POLICASTRO**

#### **Territorio dei seguenti comuni:**

Atena Lucana, Auletta, Caggiano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Giovanni a Piro, San Pietro al Tanagro, Santa Marina, San Rufo, Sapri, Sassano, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati